



Informa

La contribuzione ENASARCO 2026

Gli agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti alla contribuzione integrativa ENASARCO. L'individuazione dei contributi dovuti è differenziata a seconda della forma di esercizio dell'attività.


In particolare, se la stessa è esercitata da:

- ditta individuale / società di persone, i contributi sono determinati applicando la specifica aliquota (confermata al 17% per il 2026) nel rispetto dei minimali / massimali;
- società di capitali, i contributi sono determinati applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali (non è previsto un minimale / massimale).

Gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio nazionale sono soggetti alla **contribuzione ENASARCO**, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia. I contributi:

- sono **calcolati sulle provvigioni dovute all'agente ancorché non pagate**;
- vanno **corrisposti trimestralmente**. Il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni). Non assume rilevanza il momento di pagamento.

Nel caso in cui l'attività di agenzia sia esercitata in **forma societaria**, in presenza di 2 o più agenti **illimitatamente responsabili**, il contributo è dovuto per **ciascuno di essi** ed è **suddiviso tra questi ultimi sulla base delle quote sociali** o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo.

	Eventuali modifiche dell'atto costitutivo hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione.
---	--

L'individuazione dei contributi dovuti è collegata alla forma di esercizio dell'attività come di seguito.


Ditta individuale Società di persone (snc / sas)	→	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione della specifica aliquota alle somme spettanti • rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo
Società di capitali (spa / srl)	→	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di un'aliquota differenziata per scaglioni • non è previsto minimale / massimale

Agente rappresentante di commercio			
Forma esercizio attività		Minimale / massimale	
Ditta individuale	titolare	SI	minimale contributivo massimale provvigionale
Società di persone	soci	SI	
Società di capitali	soci	NO NO	minimale contributivo massimale provvigionale

Come sopra accennato, le aliquote contributive applicabili si differenziano a seconda che l'attività sia esercitata in forma di:

- ditta individuale / società di persone;
- società di capitali

Per il 2026 l'aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia è **confermata nella misura del 17%**, nel rispetto dei minimali e massimali. L'aliquota va **ripartita in parti uguali tra agente e preponente**.

Soggetto	Aliquota
Preponente (casa mandante)	8,50%
Agente	8,50%
Esempio 1 	<p>Il sig. Giorgio Gialli, agente di commercio, per un contratto concluso nel mese di gennaio 2026, ha maturato una provvigione di € 2.000.</p> <p>Il contributo dovuto è pari a € 340 (2.000 x 17%) e va così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 170 a carico della casa mandante (2.000 x 8,50%); • € 170 a carico dell'agente (2.000 x 8,50%).

L'importo del **massimale provvigionale** 2026 è così individuato.

Agente	Massimale provvigionale 2026
Monomandatario (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 45.717
Plurimandatario	€ 30.478

La contribuzione massima annua è, di conseguenza, così determinata:

- agenti **monomandatari**, pari a € 7.771,89 (45.717 x 17%);
- agenti **plurimandatari**, pari a € 5.181,26 (30.478 x 17%).

Il massimale **provvigionale non è frazionabile**, ancorché il rapporto di agenzia sia iniziato o terminato in corso d'anno. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, Regolamento ENASARCO il preponente deve comunicare l'ammontare di **tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente**, anche in caso di **superamento del massimale**.

Per gli agenti che operano in forma societaria, l'art. 4, comma 3, Regolamento ENASARCO, prevede che il **massimale è riferito alla società e non ai singoli soci** e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili come sopra evidenziato (in mancanza della comunicazione da parte del preponente delle relative quote di partecipazione, la ripartizione è paritetica).

L'importo del **minimale contributivo** 2026 è così individuato.

Agente	Minimale provvigionale 2026
Monomandatario (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 1.026
Plurimandatario	€ 515

Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:

- **principio di produttività**, in base al quale il minimale contributivo è dovuto **soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni** nel corso dell'anno, ancorché in misura minima.

È pertanto sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l'obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui non sono state prodotte provvigioni.



L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'ammontare dei contributi e il minimale da versare) è **interamente a carico della casa mandante**.

Per i rapporti di agenzia rimasti “improduttivi” per tutto l’anno, il minimale **non è dovuto**;

- **principio di frazionabilità**, in base al quale il **minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali**. In caso di inizio / cessazione del rapporto in corso d’anno, il minimale contributivo è calcolato per singolo trimestre.

Di conseguenza, l’importo minimo da versare va determinato moltiplicando detto importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

Un particolare regime contributivo agevolato era previsto a favore degli **agenti (in forma individuale) iscritti per la prima volta all’ENASARCO nel triennio 2021-2023** o, già iscritti, nel caso in cui fosse stato conferito loro almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento del nuovo incarico, i precedenti risultassero cessati da oltre 3 anni (per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi **dal 2024** l’agevolazione non è riconosciuta).

L’agevolazione riguardava tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione / data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente avesse un’età pari o inferiore a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione era concessa per un **massimo di 3 anni consecutivi** a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività. L’agevolazione in esame non risulta più applicabile per il 2026 (per i soggetti iscritti nel 2023, infatti, l’agevolazione è stata applicata fino al 2025).

Come sopra accennato, per gli **agenti esercenti l’attività in forma di spa / srl**:

- la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un’**aliquota differenziata per scaglioni provvigionali**;
- **non è previsto minimale contributivo / massimale provvigionale**.

In particolare per il 2026 sono **confermate** le seguenti aliquote.

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva	Quota preponente	Quota agente
Fino a € 13.000.000	4%	3%	1%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000	2%	1,5%	0,5%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000	1%	0,75%	0,25%
Oltre € 26.000.000	0,5%	0,3%	0,2%

Esempio

2



La Rio srl, esercente l’attività di rappresentante di commercio, relativamente ad un contratto concluso nel mese di febbraio 2026 ha maturato una provvigione di € 2.000.

Il contributo dovuto è pari a € 80 (2.000 x 4%) e va così ripartito:

- € 60 a carico della casa mandante (2.000 x 3%);
- € 20 a carico dell’agente (2.000 x 1%).

Il versamento all’ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto **dall’invio di un’apposita distinta**, in modalità telematica, tramite il sito Internet www.enasarco.it (a tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l’abilitazione ai servizi telematici).



Come sopra accennato è previsto l’**obbligo di indicare le provvigioni maturate** dall’agente per tutto l’anno solare. Pertanto le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.

Il versamento dei contributi va effettuato **entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre**, tramite:

- il sistema Sepa Direct Debit (SDD);
- PagoPA.

La **casa mandante è responsabile del pagamento** dei contributi anche **per la parte a carico dell'agente**, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze.

Contribuzione 2026	Tipologia agente			
	Ditta individuale / snc o sas		Spa o srl (monomandatario o plurimandatario)	
	Monomandatario	Plurimandatario		
Aliquota contributiva	17%		fino a € 13.000.000	4%
			da € 13.000.000,01 a € 20.000.000	2%
			da € 20.000.000,01 a € 26.000.000	1%
			oltre € 26.000.000	0,5%
Massimale provvigionale	€ 45.717	€ 30.478	Non sono previsti massimali / minimali	
Minimale contributivo	€ 1.026	€ 515		
Termini di versamento	Primo trimestre 2026		20.5.2026	
	Secondo trimestre 2026		20.8.2026	
	Terzo trimestre 2026		20.11.2026	
	Quarto trimestre 2026		22.2.2027 (il 20.2 cade di sabato)	



La tua impresa,
i nostri servizi

FACCIAMO CRESCERE

LA TUA AZIENDA

